

SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
IL RESPONSABILE
ENZO VALBONESI

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

Agli Enti Delegati
LORO SEDI

OGGETTO: attuazione del regime fiscale agevolato per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici introdotta dai commi 692/697 della legge di bilancio 2019

Con la presente siamo a trasmettere, con l'invito a diffondere la presente nei propri ambiti di riferimento, le informazioni di seguito riportate in merito all'avvenuta attuazione del regime fiscale agevolato per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici introdotta dai commi 692/697 della legge di bilancio 2019.

Dalle informazioni assunte si ritiene utile specificare che per raccoglitori di prodotti selvatici si intendono tutti coloro che sono iscritti al registro delle imprese con il Codice ATECO 02.30 (raccolta di prodotti selvatici: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni) a cui si aggiungono le piante officinali come descritte dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018.

Con la risoluzione numero 10/E l'Agenzia delle Entrate indica come attuare la prima parte della riforma fiscale per la cessione di prodotti selvatici non legnosi del bosco prevista dai commi 692, 693, 694, 695, 696 e 697 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Un raccoglitore occasionale di prodotti selvatici può, a seguito di un versamento (sostituto di imposta) di € 100,00 effettuato utilizzando il modello "F24 ELIDE", commercializzare il proprio raccolto per un valore massimo di € 7.000,00 ad aziende che acquistano tali prodotti.

All'atto del versamento è necessario indicare il codice tributo "1853", inserendo gli estremi del contribuente nella sezione dedicata e la codifica del titolo di raccolta nella sezione "erario ed altro" come descritto al link di seguito riportato:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+10+del+13+febbraio+2019/Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf>

Il compratore dovrà registrare il documento di versamento pagato dal raccoglitore del sostituto d'imposta con il "codice ricevuta" che è rappresentato dalla data dell'avvenuto pagamento, il codice fiscale del raccoglitore e il numero del codice tributo ovvero "1853", a cui si aggiungeranno specie, quantità e valore transato tra raccoglitore ed azienda compratrice. Le cessioni a privati sono escluse dall'applicazione dei commi da 692 a 697, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527.6094
fax 051.527.6957

E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Ulteriori informazioni n merito possono essere ottenute anche dal sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13653>

Distinti saluti.

Dott. Enzo Valbonesi
Firmato digitalmente

EV_Ig 20190218 nota attuazione regime fiscale agevolato per i raccoglitori occasionali

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.